

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 446-B}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CODIGNOLA e FUSARO

**APPROVATA DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(ISTRUZIONE E BELLE ARTI) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

nella seduta dell'11 settembre 1964

**MODIFICATA DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta del 14 ottobre 1964 (Stampato n. 761)

Norme sull'orario d'obbligo degli insegnanti tecnico-pratici e di arte applicata, con conseguente acquisizione di nuove cattedre, e provvedimenti in favore di alcune categorie di insegnanti non di ruolo delle soppresse scuole di avviamento professionale

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 16 ottobre 1964*

TESTO

APPROVATO DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

L'orario d'obbligo degli insegnanti tecnico-pratici e degli insegnanti di arte applicata degli istituti di istruzione tecnica, professionale ed artistica, e delle scuole secondarie di primo grado, è di 18 ore settimanali d'insegnamento e di 6 ore settimanali di preparazione.

Le ore eccedenti l'orario d'obbligo vengono retribuite in diciottesimi secondo i cri-

TESTO

APPROVATO DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

L'orario d'obbligo degli insegnanti tecnico-pratici e degli insegnanti di arte applicata degli istituti di istruzione tecnica e professionale, degli istituti e scuole d'arte e delle scuole secondarie di primo grado, a decorrere dal 1° ottobre 1964, è di 18 ore settimanali d'insegnamento, fermo restando l'obbligo della preparazione e della cura delle attrezzature ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277.

Agli insegnanti di cui al precedente comma si applicano, per la retribuzione delle ore

teri stabiliti dalla legge 14 novembre 1962, n. 1617.

ART. 2.

A partire dall'anno scolastico 1964-65 e limitatamente ad un triennio gli insegnanti non di ruolo di materie tecniche commerciali; di materie tecniche industriali; di materie tecniche agrarie; di materie tecniche marinare; di contabilità, economia domestica, elementi di merceologia e disegno professionale; di stenografia; di dattilografia; di calligrafia; di disegno tecnico; gli insegnanti tecnico-pratici a tempo indeterminato nella scuola secondaria di avviamento professionale, nonché le insegnanti di economia domestica e gli insegnanti di educazione tecnica e di applicazioni tecniche nelle classi di scuola media a carattere sperimentale e quelli di arte applicata e di disegno geometrico nelle scuole d'arte e nei corsi inferiori degli istituti di arte che non abbiano trovato o non trovino impiego nell'insegnamento possono essere nominati in posti della carriera di concetto o della carriera esecutiva presso gli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, sempre che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) abbiano insegnato nell'anno scolastico 1962-63 o 1963-64;

b) abbiano esercitato l'insegnamento ad orario pieno per almeno tre anni o per un numero di ore settimanali non inferiori a 10 per almeno quattro anni, anche non consecutivi;

c) abbiano l'abilitazione se richiesta, o una licenza di studi secondari superiori o declaratoria di equipollenza, rilasciata dal Consiglio superiore della pubblica istruzione, sezione 2^a;

d) non esercitino altra attività professionale.

ART. 3.

La nomina, di cui al precedente articolo, viene effettuata per tutti i posti che sono disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché per tutti i posti che si renderanno comunque disponibili nel triennio dal 1964-65 al 1966-67.

eccedenti l'orario d'obbligo e limitatamente alle ore di effettivo insegnamento, le norme della legge 14 novembre 1962, n. 1617.

ART. 2.

Identico.

a) *identico*;

b) abbiano esercitato, con qualifica non inferiore a buono, l'insegnamento ad orario pieno per almeno tre anni o per un numero di ore settimanali non inferiori a 10 per almeno quattro anni, anche non consecutivi;

c) abbiano una licenza di studi secondari superiori o declaratoria di equipollenza, rilasciata dal Consiglio superiore della pubblica istruzione, sezione 2^a o, per quanto concerne gli Istituti o scuole d'arte, titolo valido per accedere ai relativi posti;

d) *identico.*

ART. 3.

La nomina, di cui al precedente articolo, sarà effettuata per tutti i posti che sono disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché per tutti i posti che si renderanno comunque disponibili in ciascuno degli anni scolastici 1964-65, 1965-66 e 1966-67. La nomina sarà effettuata in ciascuno degli anni suddetti in base a graduatorie provinciali, fondate sull'anzianità e sul merito, di tutti gli aventi titolo alla nomina

Qualora malgrado la nomina, di cui sopra, dovessero risultare senza impiego altri insegnanti, aventi i requisiti indicati nell'articolo che precede, gli stessi potranno essere nominati in posti della carriera di concetto presso gli istituti e scuole di istruzione secondaria o artistica, sempre per un triennio, fino ad un limite massimo di 1.260 unità in eccedenza agli organici a far tempo dall'anno scolastico 1964-65 e di altre 1.260 unità a far tempo dall'anno scolastico 1965-66.

ART. 4.

Il servizio prestato ai sensi degli articoli 2 e 3 è valutato come insegnamento ai fini dell'attribuzione del punteggio per il conferimento degli incarichi e delle supplenze.

ART. 5.

Il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a stabilire con ordinanza le modalità ed i criteri per la utilizzazione del personale, di cui agli articoli che precedono, nonché la ripartizione dei posti in soprannumero, previsti dall'articolo 3, tra i vari Provveditorati agli studi.

ART. 6.

Per la durata di applicazione della presente legge sono sospese le nuove assunzioni di personale non di ruolo della segreteria degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria ed artistica.

ART. 7.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge valutati in lire 2.041.400.000 per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 ed in lire 8.407.000.000 per l'esercizio 1965 si provvede con corrispondenti aliquote delle maggiori entrate dipendenti dal decreto-legge 30 luglio 1964, n. 610.

medesima, che ne abbiano fatta domanda nel termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Qualora, negli anni scolastici 1964-65 e 1965-66, malgrado la nomina di cui sopra, dovessero risultare senza impiego altri insegnanti, aventi i requisiti indicati nell'articolo che precede, gli stessi potranno essere nominati in posti della carriera di concetto presso gli istituti e scuole di istruzione secondaria o artistica, sempre per un triennio, fino ad un limite massimo di 1.260 unità in eccedenza agli organici a far tempo dall'anno scolastico 1964-65 e di altre 1.260 unità a far tempo dall'anno scolastico 1965-66.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a stabilire con ordinanza le modalità ed i criteri per la nomina e la utilizzazione del personale, di cui agli articoli che precedono, nonché la ripartizione dei posti in soprannumero previsti dall'articolo 3, tra i vari Provveditorati agli studi. Nei posti di organico della carriera di concetto potranno essere utilizzati soltanto coloro che abbiano un diploma di istituto secondario superiore.

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, valutato in lire 2 miliardi 41.400.000 si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate dipendenti dal decreto-legge 30 luglio 1964, n. 610, convertito in legge 15 settembre 1964, n. 763.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1965, valutato in lire 8.407.000.000 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo speciale per i provvedimenti legislativi in corso per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 8.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Il Ministro del tesoro è autorizzato con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 8.

Identico.